

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1555

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(CIAMPI)**

**di concerto col Ministro del tesoro  
(BARUCCI)**

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
(SAVONA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993,  
n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge  
7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale. Con l'articolo 1 del presente decreto si autorizza l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ad utilizzare il contributo straordinario dello Stato di lire 117 miliardi relativo all'anno 1993 anche per il pagamento dei contributi degli anni 1991 e 1992. In tal modo, senza ulteriore aggravio di spesa, si permette lo sblocco dei pagamenti a favore di quelle imprese editoriali che, a causa dell'esaurimento dei fondi per l'anno 1991, attendono ancora l'erogazione dei contributi relativi a tale anno pur essendo state riconosciute in possesso di tutti i requisiti di legge. Si sottolinea inoltre che si tratta quasi esclusivamente di soggetti, quali cooperative di giornalisti, che nel panorama editoriale appartengono alla cosiddetta «editoria debole» e si trovano pertanto in notevoli difficoltà economiche.

L'articolo 2 estende alle sole cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, già destinatarie di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma

2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, il sistema di calcolo del contributo previsto per gli organi di partito, che garantisce comunque un contributo fisso di 400 milioni di lire.

L'articolo 3 esonera dall'obbligo di certificazione dei bilanci le imprese editrici destinatarie di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990. Per tali soggetti, cooperative, fondazioni o enti morali, a differenza di quanto previsto per quelli di cui all'articolo 3, comma 2 (cooperative di giornalisti), il calcolo del contributo avviene solo in base alle tirature e non in base alla media dei costi risultanti dai bilanci. Si tratta pertanto di contributi di ammontare notevolmente inferiore (200 lire a copia fino a 40.000 copie di tiratura media). L'abolizione dell'obbligo di certificazione eliminerebbe un onere aggiuntivo a carico di soggetti editorialmente più deboli.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289.

*Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante  
provvidenze per l'editoria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore dell'editoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Articolo 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO